



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale  
7<sup>a</sup> legislatura

Presidente  
V. Presidente  
Assessori

Giancarlo  
Fabio  
Sante  
Renato  
Giancarlo  
Marialuisa  
Marino  
Massimo  
Raffaele  
Antonio  
Floriano  
Ermanno  
Raffaele

Galan  
Gava  
Bressan  
Chisso  
Conta  
Coppola  
Finozzi  
Giorgetti  
Grazia  
Padoin  
Pra  
Serrajotto  
Zanon

## Deliberazione della Giunta

n. 338 del 11 febbraio 2005

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: D.Lgs. 99/1992 L.R. 3/2000  
DGR 3247/95

aggiornamento direttiva B “ Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici”

L'Assessore Regionale alle Politiche per l'Ambiente e per la mobilità, Renato Chisso, riferisce quanto segue.

L'utilizzo in agricoltura di fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue è normato dal D. Lgs. n.99 del 27 gennaio 1992, con lo scopo di disciplinare l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.

Il succitato Decreto legislativo, tra l'altro, rimanda alle Regioni la definizione di “*ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento*”.

Al fine di disciplinare in modo più approfondito le modalità di utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, nonché di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici, la Regione del Veneto, ha provveduto - con DGR n. 3247 in data 6 giugno 1995 ad emanare l'apposita direttiva B “Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici”.

Le esperienze successivamente maturate su tali tematiche hanno evidenziato la necessità di definire in modo ancora più accurato gli adempimenti connessi con l'utilizzo in agricoltura di tali residui, con particolare riferimento ai fanghi.

Con DGR n. 2090 in data 11 luglio 2003 la Regione del Veneto ha pertanto provveduto da un lato ad attivare un *programma regionale di monitoraggio dei fanghi di depurazione*, in caricando ARPAV ad effettuare il primo livello della campagna di monitoraggio sugli impianti pubblici di depurazione dei reflui civili ed assimilabili con potenzialità superiore a 25.000 abitanti equivalenti e dall'altro ad istituire un “Tavolo di Lavoro” sui fanghi cui affidare il compito di produrre un

*Mod. A - originale*

documento tecnico che, anche sulla base dei provvedimenti comunitari, ridefinisca in particolare le condizioni per un corretto riutilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione.

Per quanto riguarda la campagna di monitoraggio della qualità dei fanghi l'area tecnico scientifica dell'ARPAV ha consegnato, nel dicembre 2003, la relazione finale relativa al primo livello del "Programma regionale di monitoraggio dei fanghi di depurazione".

La stessa ha riguardato le caratteristiche dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue civili e industriali con potenzialità superiore a 25.000 abitanti equivalenti.

La relazione conclusiva afferma che:

*"Il monitoraggio ha fornito i primi dati sul contenuto in diossine, IPA e PCB dei fanghi prodotti dai maggiori depuratori del Veneto; le concentrazioni riscontrate sembrano essere relativamente basse e compatibili, con alcune eccezioni, con l'utilizzo in agricoltura.*

*L'analisi dei parametri previsti dalla normativa ha messo in evidenza la presenza di alcuni fanghi che non hanno i requisiti per l'utilizzo in agricoltura a causa dell'elevato contenuto in metalli; è stata altresì evidenziata la diffusione di concentrazioni elevate di arsenico e di boro, che nel primo caso sono da considerarsi accettabili in quanto legate ad un parimenti elevato livello di fondo dell'elemento nei suoli del Veneto che si traduce in un elevato livello medio di arsenico nei fanghi civili, e nel secondo caso non comportano alcun particolare problema ai suoli che risultano spesso carenti di boro.*

*Infine è stata evidenziata anche una elevata qualità agronomica dei fanghi per la presenza di elevate concentrazioni di sostanza organica, azoto e fosforo che possono contribuire a migliorare le caratteristiche dei suoli."*

Per quanto riguarda invece il Tavolo di Lavoro, ai lavori dello stesso hanno partecipato rappresentanti delle Province, dell'Osservatorio Regionale Suolo e Rifiuti di ARPAV, di Veneto Agricoltura, di API, delle Direzioni Regionali "Politiche Agricole e Strutturali" e "Tutela dell'Ambiente".

Il tavolo di lavoro tecnico ha concluso una prima fase di lavoro con la produzione di un documento tecnico che da un lato regola, in maniera ancora più dettagliata di quanto già presente nella direttiva vigente, l'utilizzo dei fanghi conformemente alla buona pratica agronomica, dall'altra ridefinisce le modalità relative al rilascio dell'autorizzazione ad all'attività di controllo rifacendosi ai principi di cautela e rintracciabilità del prodotto.

Sulla base di quanto contenuto in tale documento la competente Direzione di Tutela dell'Ambiente e dell'Osservatorio Regionale Suolo e Rifiuti di ARPAV, hanno altresì provveduto ad aggiornare ed uniformare i contenuti della direttiva B2 "Criteri generali per l'utilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi diversi dai fanghi di depurazione e di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici", allegata alla DGR n. 3247 in data 6 giugno 1995.

Ne è pertanto scaturita l'allegata proposta di modifica della direttiva B "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici" approvata con DGR n. 3247 in data 6 giugno 1995. Tale nuova versione abroga e sostituisce integralmente la precedente versione.

Tutto ciò premesso l'Assessore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

**La Giunta Regionale**

UDITO il relatore, Assessore Renato Chisso incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, II comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione e statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. 22/1997  
VISTO la L.R. 3/2000  
VISTO il D.Lgs. 99/1992  
VISTA la D.G.R. 3247/95

### **DELIBERA**

- art. 1. - di approvare l'allegata direttiva B "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici".
- art. 2. - di disporre che la presente direttiva B sostituisce integralmente la direttiva B approvata con con DGRV 06.06.1995 n. 3247.
- art. 3 - di disporre che l'entrata in vigore della stessa avvenga decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR.
- art. 4 - di trasmettere ai Comuni, alle Province e all'ARPAV copia integrale della presente DGR.
- art. 5 - di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul B.U.R. comprensiva dell'allegato "Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici".

Sottoposto a votazione il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE  
On. Dott. Giancarlo Galan

Per Il Dirigente del  
Servizio Rifiuti  
Dott. Giuliano Vendrame

Il Dirigente del  
Servizio Amministrativo  
Dott. Luigi Masia

Il Dirigente del  
Servizio Idrico Integrato  
Ing. Fabio Strazzabosco